

Rc Terzi/Professionale

In breve

- Inviare denuncia a GBSAPRI, con indicazione del nominativo del legale incaricato che andrà indicato, da parte del Broker, alla Compagnia di assicurazioni, la quale potrà eventualmente manifestare il proprio dissenso;
- Trasmettere ogni eventuale seguito.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo e/o l'insorgenza di un pregiudizio nei confronti della Compagnia dovuto all'eventuale ritardo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

La Contraente/Assicurata deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti (luogo, data, cause se note, conseguenze se conosciute, nominativi e generalità delle persone coinvolte) documenti relativi al sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Compagnia per la migliore soluzione della pratica.

Resa la denuncia, la Contraente/Assicurata:

- è tenuta a fornire alla Compagnia di assicurazioni tutti le documentazioni e le informazioni necessarie e richieste per la istruttoria del caso;
- non deve, senza il previo consenso scritto della Compagnia di assicurazioni, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese relative alla richiesta di risarcimento del danno;
- deve indicare il nominativo del legale a cui verrà affidato il patrocinio in giudizio, fornendo un preventivo di massima.

GESTIONE DEL SINISTRO

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.